



COMUNE DI ISCA SULLO IONIO

(Provincia di Catanzaro)

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 84 del Reg. Data 07.12.2022	OGGETTO: PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2022 – 2024 – MODIFICA E INTEGRAZIONE
---	--

L'anno **duemilaventidue**, il giorno 7 del mese di **DICEMBRE** alle ore **10:30** si è riunita nella sala delle adunanze del Comune suddetto la Giunta Comunale alla presenza dei sigg.ri:

N.	COGNOME E NOME	QUALIFICA	Presente (si – no)
1	MIRARCHI Vincenzo	Sindaco	SI
2	BATTAGLIA Marziale	Vice – Sindaco	SI
3	BONELLI Gessica	Assessore	NO

Assiste il **Segretario Comunale Dott.ssa Samuela Egiziano** con funzioni consultive, referenti e di assistenza che provvede alla redazione del presente verbale.

Presiede la seduta nella sua qualità il **Sindaco Dott. Vincenzo Mirarchi** che dichiara aperta la trattazione sopra indicata.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con delibera della Giunta Comunale n. 42 del 05/08/2020, è stato approvato il nuovo Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 22 in data 25/08/2022, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2022-2024;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 in data 25/08/2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022/2024;

Preso atto che il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli enti locali, con particolare riferimento a quanto dettato dal D.Lgs. n. 267/2000 e dal D.Lgs. n. 165/2001, attribuisce alla Giunta comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;

Visto l'art. 6, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato da ultimo dal D.Lgs. n.75/2017, il quale disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;

Visto, inoltre, l'art. 6-ter, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che disciplina le linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale, l'obbligo di comunicazione dei piani entro trenta giorni dalla loro adozione e la conseguente correzione, in caso di incrementi di spesa, delle linee guida, da parte del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro delle Finanze con decreto di natura non regolamentare;

Rilevato che:

- il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha approvato le Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PP.AA., con Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio 2018;
- Le citate Linee di indirizzo non hanno natura regolamentare ma definiscono una metodologia operativa di orientamento delle amministrazioni pubbliche, ferma l'autonomia organizzativa garantita agli enti locali dal TUEL e dalle altre norme specifiche vigenti.
- L'art. 22, c. 1, D.Lgs. n. 75/2017 stabilisce che "(...) il divieto di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dal presente decreto, si applica (...) comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo di cui al primo periodo";

Visto che:

- l'art. 39, c. 1, L. 27 dicembre 1997, n. 449 stabilisce che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;
- a norma dell'art. 91, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267/2000 gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale di fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n.68/1999, finalizzata alla riduzione programmata delle

spese di personale

- l'art. 89, c. 5, D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che, ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, i comuni nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;"

Richiamato inoltre l'art. 33, D.Lgs. 30 marzo 2011, n. 165, come sostituito dal comma 1 dell'art. 16 della L. n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012), il quale ha introdotto l'obbligo dall'1 Gennaio 2012 di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;

Considerato che il piano triennale dei fabbisogni di personale deve essere definito in coerenza con l'attività di programmazione complessiva dell'ente, la quale, oltre a essere necessaria in ragione delle prescrizioni di legge, è:

- alla base delle regole costituzionali di buona amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;
- strumento imprescindibile di un'organizzazione chiamata a garantire, come corollario del generale vincolo di perseguimento dell'interesse pubblico, il miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini e alle imprese;

Preso atto che, secondo l'impostazione definita dal D.Lgs. n. 75/2017, il concetto di "dotazione organica" si deve tradurre, d'ora in avanti, non come un elenco di posti di lavoro occupati e da occupare, ma come tetto massimo di spesa potenziale che ciascun ente deve determinare per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale, tenendo sempre presente nel caso degli enti locali che restano efficaci a tale scopo tutte le disposizioni di legge vigenti relative al contenimento della spesa di personale e alla determinazione dei budget assunzionali.

Rilevato l'art. 33, comma 2, del D.L. 34 n. 34/2019 e s.m.i. che introdotto una modifica sostanziale della disciplina relativa alle facoltà assunzionali dei Comuni, prevedendo il superamento delle precedenti regole fondate sul turn-over e l'introduzione di un sistema maggiormente flessibile, basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale;

Visto il D.M. 17 marzo 2020 ad oggetto: "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni" il quale, con decorrenza 20 aprile 2020, permette di determinare la soglia di spesa per nuove assunzioni, in deroga al limite derivante dall'art. 1, c. 557-quater, L. n. 296/2006;

Vista la circolare esplicativa del D.M. 17.03.2020;

Rilevato che il D.M. 17 marzo 2020 citato dispone, dal 20 aprile 2020, una nuova metodologia di calcolo del limite di spesa che si assume in deroga a quanto stabilito dall'art. 1, c. 557-quater, L. n. 296/2006;

Visti i prospetti sottoscritti dal responsabile del servizio competente con i quali è stato determinato il valore soglia per nuove assunzioni a tempo indeterminato nell'anno 2022, ai sensi del D.M. 17 marzo 2020 allegati alla precedente delibera n. 74 del 18.11.2022;

Visto che il valore predetto ha un rapporto tra spese di personale e spese correnti pari a 23,78% inferiore al valore soglia prevista per la propria fascia demografica del 28,60%;

Rilevato quindi che per l'anno 2022 il tetto massimo della spesa di personale non supera le disposizioni normative;

Considerato che ai sensi dell'art. 3, comma 5, del D.L. n. 94/2014 come modificato dall'art. 14-bis, comma 1, del D.L. n. 4/2019 convertito in L. n. 26/2019, è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco non superiore a cinque anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote assunzionali riferite al quinquennio precedente;

Considerato inoltre l'art. 3, c. 5-sexies, D.L. 24 giugno 2014, n. 90 che dispone che a decorrere dall'anno 2022 e per il triennio 2022-2024, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over;

Visto l'art. 3, c. 6, D.L. 24 giugno 2014, n. 90 che prevede che i limiti assunzionali previsti non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo.

Richiamato l'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni dalla Legge 122/2010, come modificato, da ultimo, dall'art. 11, comma 4-bis, del D.L. n. 90/2014;

Visto, inoltre, l'art. 1, c. 234, L. n. 208/2015 che dispone per le amministrazioni pubbliche interessate ai processi di mobilità in attuazione dei commi 424 e 425 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il ripristino delle ordinarie facoltà di assunzione previste dalla normativa vigente nel momento in cui nel corrispondente ambito regionale è stato ricollocato il personale interessato alla relativa mobilità, previa autorizzazione secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

Richiamato, inoltre, il testo dell'art. 9, c. 1-quinquies, D.L. n. 113/2016 il quale dispone che non è possibile effettuare assunzioni di personale a qualunque titolo, comprese le stabilizzazioni e le esternalizzazioni che siano una forma di aggiramento di tali vincoli, da parte dei comuni che non hanno rispettato i termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato;

Visto il D.M. Interno del 18 novembre 2020 pubblicato sulla G.U. del 30/11/2020 n. 297, "Individuazione dei rapporti medi "dipendenti/popolazione" validi per gli Enti in condizioni di dissesto, per il triennio 2020-2022;

Richiamate:

- la deliberazione della G.C. n. 74 del 18.11.2022, con la quale è stata rideterminata la dotazione organica di questo Ente e adottato il piano triennale dei fabbisogni di personale 2022-2024 ai sensi dei commi 6 e 7 dell'art. 259 del Dlgs n. 267/2000, esecutiva ai sensi di legge;"

Ravvisata la necessità di modificare e integrare il piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2022/2024 e del relativo piano occupazionale, garantendo la coerenza con i vincoli in materia di spese per il personale e con il quadro normativo vigente;

Tenuto conto della programmazione triennale del fabbisogno di personale 2022/2024;

Atteso in particolare che, a seguito di espressa ricognizione disposta in attuazione dell'art. 33, D.Lgs. n. 165/2001 con la programmazione triennale del fabbisogno non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;

Visti i prospetti sottoscritti dal responsabile del servizio personale con i quali è stata effettuata una ricognizione delle spese di personale 2021 e quantificato in € 346.487,17 il limite di spesa di personale per l'anno 2022;

Preso atto, dunque, che, come indicato nelle Linee Guida sopra richiamate: "l'indicazione della spesa potenziale massima non incide e non fa sorgere effetti più favorevoli rispetto al regime delle assunzioni o ai vincoli di spesa del personale previsti dalla legge e, conseguentemente, gli stanziamenti di bilancio devono rimanere coerenti con le predette limitazioni".

Considerato:

- che la spesa potenziale massima derivante dall'applicazione delle vigenti disposizioni in materia di assunzioni è quella derivante dall'applicazione dei parametri di cui al D.M. 17 marzo 2020 per il quale il Comune ha una percentuale del 23,78% in luogo di una spesa potenziale massima del 28,6%, e potrebbe essere aumentata fino alla soglia del 33%;
- che la previsione per l'anno 2022 è inferiore alla soglia prevista;

Rilevato dunque che la spesa totale per l'attuazione del piano triennale delle assunzioni 2022-2024 è inferiore alla spesa potenziale massima;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio;

Visto il parere favorevole del Revisore contabile;

Richiamato l'art. 19, c. 8, L. 28 dicembre 2001, n. 448, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che il piano triennale dei fabbisogni di personale sia improntato al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe siano analiticamente motivate;

Visto il piano occupazionale 2022-2024 predisposto sulla base della nuova dotazione organica e della normativa sopra richiamata e tenendo altresì conto delle esigenze dell'ente, che si riporta nell'allegata relazione;

Dato Atto che il nuovo piano occupazione 2022-2024 prevede:

Per l'anno 2022 (così modificato come riportato di seguito):

1 - n. 1 posti di cat. Giuridica D, P.E. D1 con profilo professionale di Istruttore Direttivo Tecnico (Area Urbanistica) PT a 18 ore settimanali da coprire mediante l'assunzione a tempo indeterminato tramite l'utilizzo di graduatorie in corso di validità di idonei di altri enti o mediante l'utilizzo di personale di altri enti;

2 - n. 1 posti di cat. Giuridica D, P.E. D1 con profilo professionale di Istruttore Direttivo Tecnico (Area LL.PP.) PT a 18 ore settimanali da coprire mediante l'assunzione a tempo indeterminato tramite l'utilizzo di graduatorie in corso di validità di idonei di altri enti o mediante l'utilizzo di personale di altri enti;

3 - n. 1 posti di cat. Giuridica D, P.E. D1 con profilo professionale di Istruttore Direttivo Amministrativo PT a 18 ore settimanali da coprire mediante l'assunzione a tempo indeterminato tramite l'utilizzo di graduatorie in corso di validità di idonei di altri enti o mediante l'utilizzo di personale di altri enti;

4 – n. 1 posti di cat. Giuridica C, P.E. C1 con profilo professionale di Istruttore Contabile PT a 18 ore settimanali da coprire mediante l'assunzione a tempo indeterminato tramite l'utilizzo di graduatorie in corso di validità di idonei di altri enti o mediante l'utilizzo di personale di altri enti;

5 - n. 1 posti di cat. Giuridica C, P.E. C1 con profilo professionale di Istruttore Amministrativo tempo pieno da coprire mediante l'assunzione a tempo indeterminato tramite l'utilizzo di graduatorie in corso di validità di idonei di altri enti o mediante l'utilizzo di personale di altri enti;

~~Vista la deliberazione della G.C. n. 71 del 17.11.2022 avente ad oggetto: "Ricognizione delle Eccedenze di Personale (Art. 33 D.Lgs n. 165/2001) – 2022/2024";~~

Dato Atto che con deliberazione della G.C. n 72 del 17/11/2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle azioni positive per il triennio 2022-2024, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 48, comma 1, D.Lgs n. 198/2006;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il C.C.N.L. Funzioni locali 21 maggio 2018;

Visto il Decreto P.C.M. 8 maggio 2018;

Visto il D.M. 17 marzo 2020;

Acquisiti i pareri favorevoli tecnici e contabili, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

Con voto unanime

DELIBERA

1. **di approvare** le premesse che qui si intendono integralmente riportate e trascritte;
2. **di modificare ed integrare** il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale di conseguenza il relativo allegato "C" per il periodo 2022/2024 approvato con propria DGC n. 74 del 18/11/2022 per come di seguito riportato:

Per l'anno 2022 (così modificato come riportato di seguito):

1 – n. 1 posti di cat. Giuridica D, P.E. D1 con profilo professionale di Istruttore Direttivo Tecnico (Area Urbanistica) PT a 18 ore settimanali da coprire mediante l'assunzione a tempo indeterminato tramite l'utilizzo di graduatorie in corso di validità di idonei di altri enti o mediante l'utilizzo di personale di altri enti;

2 - n. 1 posti di cat. Giuridica D, P.E. D1 con profilo professionale di Istruttore Direttivo Tecnico (Area LL.PP.) PT a 18 ore settimanali da coprire mediante l'assunzione a tempo indeterminato tramite l'utilizzo di graduatorie in corso di validità di idonei di altri enti o mediante l'utilizzo di personale di altri enti;

3 - n. 1 posti di cat. Giuridica D, P.E. D1 con profilo professionale di Istruttore Direttivo Amministrativo PT a 18 ore settimanali da coprire mediante l'assunzione a tempo indeterminato tramite l'utilizzo di graduatorie in corso di validità di idonei di altri enti o mediante l'utilizzo di personale di altri enti;

4 – n. 1 posti di cat. Giuridica C, P.E. C1 con profilo professionale di Istruttore Contabile PT a 18 ore settimanali da coprire mediante l'assunzione a tempo indeterminato tramite l'utilizzo di graduatorie in corso di validità di idonei di altri enti o mediante l'utilizzo di personale di altri enti;

5 - n. 1 posti di cat. Giuridica C, P.E. C1 con profilo professionale di Istruttore Amministrativo tempo pieno da coprire mediante l'assunzione a tempo indeterminato tramite l'utilizzo di graduatorie in corso di validità di idonei di altri enti o mediante l'utilizzo di personale di altri enti;


3. **di dare atto** che:

- a) il Piano è stato redatto nel rispetto del principio costituzionale di adeguato accesso dall'esterno, nonché in ossequio delle norme in materia di reclutamento del personale previste dall'articolo 30, 34-bis e 35 del decreto legislativo n. 165/2001 e delle Linee Guida di cui al Decreto D.P.C.M. 8 maggio 2018;
- b) il piano è coerente con il principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 19, comma 8, della legge n. 448/2001 e dell'articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006;
- c) l'andamento della spesa di personale conseguente all'attuazione del piano occupazionale è in linea con quanto previsto dall'articolo 1, commi 557 e seguenti della legge n. 296/2006 e dall'art. 3, c. 5, D.L. 24 giugno 2014, n. 90 e dal D.M. 17 marzo 2020;
- d) a seguito della ricognizione disposta in attuazione dell'art. 33, comma 1, d.Lgs. n. 165/2001 non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;

4. **di demandare** al responsabile del servizio competente gli ulteriori adempimenti necessari all'attuazione del presente provvedimento ivi compresa l'informativa alle organizzazioni sindacali e l'invio alla Funzione Pubblica ai sensi della normativa vigente in materia;

5. **di dichiarare** il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

ALLEGATO "C"





COMUNE DI ISCA SULLO IONIO

(Provincia di Catanzaro)

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Ai sensi degli artt. 49 e 147 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sulla proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto: **“Piano triennale del fabbisogno del personale 2022-2024 – Modifica e integrazione”** esprime **Parere favorevole** in ordine alla regolarità tecnica.

Isca sullo Ionio, 05 DIC. 2022

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA f.f.
Vincenzo Larocca





COMUNE DI ISCA SULLO IONIO

(Provincia di Catanzaro)

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 49 e 147 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sulla proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto: **“Piano triennale del fabbisogno del personale 2022-2024 – Modifica e integrazione”** esprime **Parere favorevole** in ordine alla regolarità contabile.

Isca sullo Ionio, 05 DIC. 2022

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
Vincenzo Larocca



Il presente verbale viene così letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
f.to Dott. Vincenzo Mirarchi

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Samuela Egiziano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N. _____

Il sottoscritto responsabile della pubblicazione

CERTIFICA

- Che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Elettronico del Comune in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del T. U. approvato con D.lgs. 18/08/2000 n. 267.
- Che altresì la presente deliberazione è stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari con nota prot. n. 4124 ai sensi dell'art. 125 del medesimo T.U.

Isca sullo Ionio, 07/12/2022

D'ORDINE DEL SEGRETARIO
F.to Vivaldo Antonella


Ai sensi dell'art. 18 del D. P. R. 28/12/2000, N. 45

SI CERTIFICA

Che la presente copia è conforme all'atto originale presso questo Ufficio

Isca sullo Ionio,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Samuela Egiziano



ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto, Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

E' divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in data _____ (dopo il decimo giorno dalla pubblicazione in Albo Pretorio).

Isca sullo Ionio, 07/12/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Samuela Egiziano